



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO PERSONALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ANDORA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, COME PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 S.M.I.)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Premessa

Il Comune di Andora intende affidare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (di seguito, Codice), il Servizio di Sorveglianza Sanitaria del proprio personale attraverso la nomina del Medico Competente previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i.).

L'espletamento dell'incarico del servizio di sorveglianza sanitaria, prevede le attività di cui agli artt. 25 (obblighi del medico competente) e 41 (sorveglianza sanitaria) del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del Medico Competente.

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di Sorveglianza Sanitaria (Medico Competente) ai sensi degli artt. 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

Le modalità della procedura dell'affidamento dell'incarico e delle prestazioni sono definite nel presente capitolato.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO – DATI QUANTITATIVI DELL'APPALTO

Le attività previste nel presente capitolato dovranno essere svolte in perfetta esecuzione di tutta la normativa di riferimento relativa alla Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori e in particolare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. con la sola esclusione di ulteriori specifici esami clinici, biologici e a indagini diagnostiche. Le finalità che l'Ente intende perseguire sono connesse all'esigenza di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio personale dipendente assunto con contratto. Il numero complessivo del personale, suddiviso come segue, comprende attualmente 77 unità + n. 1 Segretario Generale:

- n. 12 agenti di Polizia Locale;
- n. 12 operai di cui n. 2 necrofori;
- n. 1 addetta alle pulizie
- n. 1 centralinista
- n. 2 addette alla biblioteca
- n. 9 impiegati tecnici
- n. 41 impiegati amministrativi (di cui 1 Segretario Generale, 1 Dirigente, 1 dipendente con funzioni di messo comunale).

ART. 3 ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà garantire:

Comune certificato:

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015

Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244

Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediantora.it – pec: protocollo@cert.comunediantora.it

sito internet: www.comune.andora.sv.it

1. la disponibilità di un “**Medico Competente**”, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in fase di presentazione dell’offerta, dovrà essere indicato il professionista designato ad assumere il servizio di medico competente, intendendo che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti;

2. l’espletamento di tutti gli obblighi previsti dall’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in capo al “Medico Competente”, vale a dire:

a) collaborare con il Comune committente e con i soggetti preposti alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare, inoltre, all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Sorveglianza Sanitaria che comprende:

- la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali od alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente normativa;

- la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva se prevista;

- visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

d) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 27.04.2016, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., al Comune committente con i soggetti preposti alla valutazione dei rischi, i risultati anonimi

Comune certificato:

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015

Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244

Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediantora.it – pec: protocollo@cert.comunediantora.it

sito internet: www.comune.andora.sv.it

collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. al Ministero della salute entro i termini previsti dalla vigente normativa;

n) trasmettere, esclusivamente per via telematica, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B (comma 1 Art. 40 D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.);

o) trasmettere l'elenco annuale delle visite effettuate suddivise per tipologia.

3. Le attività di sorveglianza sanitaria verranno svolte presso il proprio ambulatorio medico o altro ambulatorio nelle disponibilità dell'appaltatore autorizzato ai sensi di legge, purché entro 20 km dalla sede comunale.

ART. 4 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'affidamento.

L'Appaltatore rispetterà tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto di appalto le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Comune certificato:

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015

Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244

Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediantora.it – pec: protocollo@cert.comunediantora.it

sito internet: www.comune.andora.sv.it

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai capoversi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempimento.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui al periodo precedente, l'Ente invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, e in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto. Trova applicazione, pertanto, l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 6 DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'affidamento è triennale e decorre presumibilmente dal 16/07/2021 al 15/07/2024, con con opzione per il rinnovo, a discrezione della Stazione Appaltante, per ulteriori anni tre.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore a sei (06) mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 7 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale, da intendersi "**a corpo**", è riferito a tutte le prestazioni, nessuna esclusa, indicate nel capitolato ed è inclusivo di tutti gli oneri per la sicurezza a carico dell'aggiudicatario.

L'importo a base d'asta è il seguente:

Importo per 1 anno	€ 4.000/00
Importo per 3 anni	€ 12.000/00
Importo opzione rinnovo per anni tre	€ 12.000/00
Opzione proroga tecnica mesi sei	€ 2.000/00
valore massimo stimato dell'affidamento incluse tutte le opzioni	€ 26.000/00

L'importo di aggiudicazione è determinato dal ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario rispetto alla base d'asta annua, moltiplicato per il numero degli anni di contratto.

L'appaltatore è tenuto, **pena esclusione**, ad indicare gli oneri per la sicurezza che sono interamente a suo carico e si riferiscono alle misure necessarie per eliminare o per ridurre al minimo rischi propri della sua attività d'impresa;

Comune certificato:

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015

Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244

Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediantora.it – pec: protocollo@cert.comunediantora.it

sito internet: www.comune.andora.sv.it

Il prezzo offerto rimarrà invariato per il triennio, per l'eventuale triennio successivo in caso di rinnovo e per l'eventuale periodo di proroga tecnica di sei mesi e non vi saranno adeguamenti ISTAT.

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza semestrale posticipata.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica della rispondenza del servizio svolto agli obblighi di capitolato. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, CIG (codice Identificativo gare) numero della determina di impegno e numero dell'impegno. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Andora e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UF0AY4.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8, della Legge n. 136 del 13/08/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 10 PENALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso, oltre a quanto previsto nel presente capitolato.

In caso d'inadempimento di una o più prestazioni potrà applicarsi una penale pari al 2% dell'importo dei compensi oltre al pagamento degli eventuali costi aggiuntivi che ne derivassero all'Amministrazione Comunale. L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione da parte del Comune al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.

ART. 11 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i diritti e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in oggetto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Ente e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 12 RESPONSABILITÀ – OBBLIGO DI MANLEVA

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente appalto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o terzi o cose di terzi.

Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti

Comune certificato:

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015

Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244

Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediantora.it – pec: protocollo@cert.comunediantora.it

sito internet: www.comune.andora.sv.it

inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare di essere in possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 14 RECESSO

L'Ente può recedere dal contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 15 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Ente risolverà il futuro contratto nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 16 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Art.17 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Andora, adottato con deliberazione di Giunta Comunale l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

ART. 18 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Savona. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia integralmente alla disciplina normativa e regolamentare prevista in tema di contratti pubblici ed in tema di testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 s.m.i.) nessuna esclusa.

Andora, lì 18.05.2021

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Mariacristina Torre)
F.to digitalmente

Comune certificato:

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015

Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244

Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: protocollo@comunediantora.it – pec: protocollo@cert.comunediantora.it

sito internet: www.comune.andora.sv.it